Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Zannotti – Fraccacreta"

Via G. Giusti n. 1 - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736 - Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106
Cod. Mecc.: FGIC851001 - Cod. Fisc.: 93032530714 - e-mail: fgic851001@istruzione.it - web: www.iczannotti.edu.it
Pec: fgic851001@pec.istruzione.it

Circolare n.14

San Severo, 29/09/2025

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
All'Albo
Sito web

OGGETTO: Divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l'osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il rispetto delle norme e la piena tutela della salute.
È compito della scuola garantire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Essa si prefigge, quindi, anche di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere nella scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) ha modificato l'articolo 51 della legge 3/2003, dopo il comma 1 estendendo il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, anche durante l'intervallo.
I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. n. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I. C. Zannotti – Fraccacreta – San Severo).

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall' amministrazione, previa identificazione del trasgressore come chiarito sopra.
- Individuano l'ammenda da comminare.
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento.
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria; l'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto i seguenti docenti:

DOCENTI PREPOSTI all'applicazione del divieto	RAVALLESE Maria Teresa	Plesso "Andersen" - via D'Annunzio
	ORLANDO Marianna	Plesso "Fraccacreta" - via Ergizio
	MAIORANO Vincenza MONGELLA Ida	Plesso "Zannotti-Giovanni XXIII" – Via Giusti

I compiti sono i seguenti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Olimpia SCHIAVONE
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/93